

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 60 co. 7bis-7quinqies DL 104/2020
- Art. 2426 co. 1 n. 2) c.c.
- Principio contabile OIC 16

+39.0541.626348  
 info@studiotorroni.com  
 Via Emilia n. 3009  
 Santarcangelo (RN)

In sede di conversione del cosiddetto "Decreto Agosto" è stata introdotta una specifica disposizione con l'intento di non aggravare il bilancio d'esercizio 2020. In particolare il legislatore **consente di non effettuare, in tutto o in parte, gli ammortamenti relativi al 2020 dei beni materiali/immateriali**. Tale possibilità **ha effetti solo civilistici**, in quanto è garantita la deducibilità fiscale degli stessi sia ai fini IRPEF/IRES che IRAP.

A fronte della sospensione degli ammortamenti è richiesta l'iscrizione di una riserva indisponibile in sede di destinazione dell'utile di esercizio. In Nota integrativa devono essere espone le ragioni della deroga.

## GLI AMMORTAMENTI POSSONO ESSERE SOSPESI?

**REGOLA GENERALE:** NO. Tutte le immobilizzazioni devono essere ammortizzate, tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce (ad es.: i terreni). Anche le Immobilizzazioni temporaneamente non utilizzate devono essere ammortizzate.

L'ammortamento **può essere sospeso SOLO SE:**

1. l'immobilizzazione è **destinata alla vendita**;
2. Il cespite è **obsoleto** / inutilizzabile (ma allora va svalutato - OIC 9);
3. Il **valore netto contabile è inferiore al valore residuo stimato** (i.e. Valore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile, al netto degli eventuali costi di rimozione).

## NORMA ECCEZIONALE PREVISTA DALL'ART. 60 CO. 7BIS/QUINQUIES DEL C.D. DECRETO "AGOSTO"

**NORMA ECCEZIONALE:** E' consentito alle imprese di non effettuare l'imputazione al conto economico dell'intera quota di ammortamento, o di una sua parte, del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

E' possibile scegliere a quali Immobilizzazioni applicare la sospensione, ma la scelta deve essere razionale e motivata (generale miglioramento del bilancio Vs. logica economico-aziendale).

Per le Immobilizzazioni **acquistate nel 2020** (dove manca il valore di iscrizione nel bilancio precedente), la deroga si ritiene comunque applicabile.

**Non si applica ai beni oggetto di contratti di locazione finanziaria.**

## CHI LA PUO' APPLICARE?

Tutte le imprese che redigono il bilancio secondo la disciplina del Codice civile e secondo i Principi contabili nazionali, incluse le microimprese. Sono esclusi gli IAS Adopter.

## COME RECUPERARE LA QUOTA DI AMMORTAMENTO 2020 NON IMPUTATA?

1. **Rideterminazione del piano di ammortamento:** la quota non effettuata è imputata al conto economico dell'esercizio successivo, e così sono differite le quote successive. Effetto: prolungamento di un anno del piano di ammortamento originario; oppure
2. **Rideterminazione delle quote di ammortamento future:** nessuna modifica della durata, e quindi la quota non imputata nel 2020 viene spalmata sulle quote future.

## OBBLIGHI PER IL CONGELAMENTO DEGLI AMMORTAMENTI: RISERVA INDISPONIBILE

Ai sensi dei commi 7-ter e 7-quater del citato art. 60 i soggetti che si avvalgono della sospensione in esame **devono destinare una riserva indisponibile di utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata**.

## OBBLIGHI PER IL CONGELAMENTO DEGLI AMMORTAMENTI: NOTA INTEGRATIVA (per le società di capitali)

In NOTA INTEGRATIVA **devono essere motivate le ragioni** dell'applicazione della deroga (sospensione degli ammortamenti) nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, **indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e del risultato d'esercizio**.

## RIFLESSI FISCALI

La sospensione degli ammortamenti **non si riflette sulla determinazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP**. Infatti, per i soggetti che si avvalgono della predetta facoltà è **ammessa la deduzione** della quota di ammortamento sospesa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102bis e 103 TUIR e 5, 5 bis, 6 e 7 D. lgs. n. 446/97, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

**Lo Studio ed il suo Team rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.**

**Cordiali saluti**